



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

# Università degli Studi di Teramo

Viale F. Crucioli 122

64100 Teramo

## LOTTO IX

**Capitolato di Polizza di Assicurazione  
Responsabilità Civile Patrimoniale  
Dirigenti, Amministratori e Dipendenti dell'  
Università degli studi di Teramo**

## **GBS SpA General Broker Service**

**Direzione Generale**

00153 Roma - Via Angelo Bargoni, n. 54

Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 58334546 pbx

E-mail: [info@gbsspa.it](mailto:info@gbsspa.it)

ROMA 26/11/2007

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Alla fine del periodo di validità dell'Assicurazione, qualsiasi obbligo della Società si estingue e non verrà accettato nessun reclamo.

Data / /

La Società

Il Contraente

-----

-----

## Definizioni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>LA SOCIETA'</b>	L'impresa di Assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di Assicurazione;
<b>BROKER</b>	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker);
<b>CONTRATTO/POLIZZA</b>	Il documento che prova l'Assicurazione;
<b>CONTRAENTE</b>	L'Ente che stipula l'Assicurazione;
<b>CIRCOSTANZE</b>	Qualsiasi manifestazione formale di un terzo nei confronti dell'Assicurato di presentare una richiesta di risarcimento che potrebbe dare luogo ad un sinistro;
<b>COLLAUDATORE</b>	Il soggetto che esegue il collaudo statico dell'opera per incarico e nell'interesse della Pubblica Amministrazione da cui dipende;
<b>DANNO</b>	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
<b>DANNI MATERIALI</b>	Il pregiudizio economico e finanziario subito da terzi derivante da danneggiamento a cose o animali;
<b>DIPENDENTE</b>	Qualsiasi persona indicata sull'allegato prospetto d'offerta, per la quale è stato versato il premio relativo, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di appartenenza o no, che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso;

<b>ENTE PUBBLICO DI APPARTENENZA</b>	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione, la cui attività sia soggetta, anche solo in parte, alla giurisdizione della Corte dei Conti, e con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o mandato;
<b>FRANCHIGIA</b>	La parte del danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione;
<b>MASSIMALE/LIMITE DI INDENNIZZO</b>	L'importo massimo della copertura assicurativa per ogni sinistro;
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta all'Assicuratore come corrispettivo all'assunzione del rischio;
<b>PERDITA PATRIMONIALE</b>	Il pregiudizio economico e finanziario subito da terzi non derivante da lesioni personali, morte o danni materiali;
<b>PROPRIETA'</b>	Beni sia materiali che animali;
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Enti Pubblici in genere la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti (legge n° 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni);
<b>RESPONSABILITA' CIVILE</b>	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato come da Art. 2043 del Codice Civile e da Art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana conseguente ad atti o omissioni commessi involontariamente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali;
<b>RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA</b>	La responsabilità che incombe sul dipendente della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi e doveri derivanti dal proprio mandato o dal rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione,

	abbia cagionato un Danno Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza , ad altro Ente Pubblico, allo Stato od alla Pubblica Amministrazione;
<b>RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE</b>	La responsabilità che deriva dalla gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte dell'Assicurato detto "agente contabile" e derivante dal mancato adempimento di obblighi o doveri attinenti il proprio mandato od al proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, e che abbia cagionato un danno patrimoniale all'Ente di Appartenenza ad un altro Ente Pubblico, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione;
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SCOPERTO</b>	Percentuale della somma liquidabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
<b>SINISTRO</b>	L'evento dannoso e la relativa nota scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione;

Data / /

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **ART 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. Italiano .

### **Art. 1.2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **Art. 1.3 - Pagamento del premio**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

### **Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 1.5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

### **Art. 1.6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex alla Società per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato - Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..)
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Società.

#### **Art. 1.8 – Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta) e non è previsto il tacito rinnovo.

#### **Art. 1.9 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 1.10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 1.11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.13 - Coassicurazione e delega**

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

#### **Art. 1.14 - Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in

ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 6% (sei per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Data / /

La Società

Il Contraente

-----

-----

## -SEZIONE I

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### **Sez I Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione – Ente Contraente=Assicurato**

Ove ricorrano tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente Polizza, l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte dei Soggetti indicati nell'allegato prospetto di offerta al punto 4, per i quali l'Università degli Studi di Teramo sia civilmente responsabile a norma di legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.

Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all'Assicurato, con conseguente tacitazione di ogni qualsivoglia diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi altri soggetti, indicati nell'allegato prospetto di offerta.

#### **Colpa grave degli Assicurati (garanzia opzionale)**

Si precisa che, se è stata corrisposta la quota individuale di premio, a carico delle singole persone Assicurate, indicata nella scheda d'offerta al punto 8, la garanzia di Responsabilità Civile, per patto espresso, deve ritenersi estesa ai Danni Patrimoniali involontariamente causati a terzi per colpa grave di cui le persone assicurate debbano rispondere ai sensi di legge.

#### **Sez I Art. 2 – Rivalsa e Surrogazione**

In caso di sinistro, la Società è surrogata, a norma di legge, nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicata nell'allegato prospetto d'offerta e che abbia causato il danno per fatto commesso con dolo o colpa grave.

#### **Sez I Art. 3 - Inizio e termine della garanzia**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dai Soggetti indicati sulla scheda di offerta al punto 4. Inoltre la garanzia opera per i 3 (tre) anni precedenti alla decorrenza della garanzia sempre che, alla data di stipulazione della Polizza, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

La garanzia, per il periodo di retroattività, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere dai Soggetti indicati sulla scheda di Polizza durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, è pari a € 3.000.000,00.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di Sinistri imputabili ai Soggetti indicati in Polizza sottoposti a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

#### **Sez I Art. 4 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

#### **Sez. I Art. 5 - Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo Assicurato e per anno assicurativo nei limiti del massimale di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

#### **Sez. I Art. 6 - Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Sez. I Art. 7 - Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 – Rischi esclusi dall'assicurazione – punto c), si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai dipendenti dell'Assicurato, indicati nell'allegato prospetto d'offerta, in rappresentanza dell'Ente di appartenenza in altri organi collegiali.

#### **Sez I Art. 8 – Sostituzioni e supplenze**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dei dipendenti dell'Assicurato, indicati nell'allegato prospetto d'offerta, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituito sarà compensato con quello già corrisposto per il dipendente dell'assicurato sostituito.

### **Sez I Art. 9 – Leggi 626/94 e 494/96**

Sempre che i relativi Soggetti indicati nell'allegato prospetto d'offerta siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di Polizza, L'Assicurazione di cui alla presente Polizza è operante per le responsabilità poste a carico dei predetti Soggetti dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni. A parziale modifica dell'Art. 28 Estensione D.Lgs. 626, si precisa che la copertura é pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 626.

2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte della Società a rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

### **Sez. I Art. 10 - Limiti di indennizzo**

L'assicurazione per singolo sinistro è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nell'allegato prospetto (€ 1.000.000,00).

Il massimale annuo aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'assicurato nello stesso periodo annuale, è pari a € 5.0000.000,00.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Soggetti dello stesso Ente nella determinazione di un medesimo sinistro, la Società per tale sinistro sarà obbligata sino ad un massimo di € 5.000.000,00 complessivamente fra tutti i Soggetti assicurati.

### **Sez. I Art. 11 – Scoperti e/o franchigie**

Le garanzie sono prestate con una franchigia per ogni sinistro, a carico dell'Assicurato (Ente) pari a € 10.000,00.

Lo scoperto dovrà rimanere a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri assicuratori.

Per la garanzia Colpa Grave, il cui costo sarà ad intero carico delle persone Assicurate, è prevista una franchigia pari ad € 1.000,00.

### **Sez. I Art. 12 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) danni materiali di qualsiasi tipo;

- c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 7;
  - d) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
  - e) responsabilità assunte volontariamente dai dipendenti dell'Assicurato al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente;
  - f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Dipendente e Contraente dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;
  - g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
  - h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
  - i) multe, ammende, sanzioni;
  - j) azioni di un Dipendente azioni dell'Assicurato nei confronti di un altro Dipendente dell'Assicurato salvo il caso in cui venga provato che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Dipendente dell'Assicurato;
  - k) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1690
  - l) l'attività di "levata protesti";
  - m) le responsabilità incombenti sui Dipendenti dell'Assicurato in qualità di componenti di Consiglio di Amministrazione, Comitato di Gestione o Collegio Sindacale di società in base alla normativa vigente e previste dagli artt. 2392, 2393, 2393(bis), 2394, 2384(bis), 2395, 2396, 2403, 2403(bis), 2407, 2409(sexies), 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
  - n) a fatti e circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o alla Contraente e/o denunciate prima dell'effetto della presente Polizza;
  - o) investimenti operati da Enti Pubblici, compreso l'Ente di Appartenenza, per riparare deficit finanziari da spese correnti;
- nonché per i Danni:
- p) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
  - q) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

#### **Sez. I Art. 13 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

#### **Sez. I Art. 14 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dei dipendenti dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui i dipendenti dell'Assicurato e le predette figure siano Amministratori, ad eccezione di quanto definito al precedente Art. 7 – Attività di rappresentanza -.

#### **Sez. I Art. 15 - Cessazione del contratto**

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.3 sezione I che precede, il contratto cessa in caso di cessazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'incarico istituzionale la cui condotta è all'origine dei sinistri.

#### **Sez. I Art. 16 - Danni di serie**

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### **Sez. I Art. 17 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Sez. I Art. 18 – Regolazione e conguaglio del premio**

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, nell'elenco degli assicurati.

Le inclusioni/esclusioni dei nominativi garantiti sarà effettuata dalla Contraente di volta in volta alla Società per il tramite del Broker a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata.

Per le inclusioni la copertura avrà decorrenza immediata, le esclusioni verranno conteggiate con effetto dalle ore 24 del giorno di comunicazione.

La Società, al termine dell'annualità assicurativa, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la appendice contrattuale emessa sulla base delle variazioni intervenute.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

#### **Sez. I Art. 19 – Adesione alla Garanzia Colpa Grave (opzionale)**

Per l'estensione alla Garanzia Colpa Grave, Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile, potrà essere corrisposta la quota di premio riportata nell'allegato prospetto di offerta al punto 8.

**Il costo di tale estensione di garanzia è a carico delle singole persone assicurate.**

Per aderire a tale estensione di garanzia, l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il Modulo di adesione allegato.

Entro 60 giorni dall'inizio di ciascun periodo assicurativo, il Contraente dichiara alla Società, per il tramite del broker, il numero dei dipendenti che hanno aderito a questa estensione di garanzia, categoria per categoria trasmettendo il Modulo di adesione debitamente compilato e firmato. Su questa base, la Società emette un'appendice che quantifica il Premio complessivo loro dovuto per ciascun soggetto assicurato che il Contraente è tenuto a pagare nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 1.3 del presente capitolato.

Ulteriori adesione nel corso di un periodo assicurativo possono effettuarsi con l'emissione di appendici su base mensile. In caso di adesione, la rispettiva Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del primo giorno del mese di competenza e il Premio individuale è calcolato in dodicesimi del Premio annuale, da detta data di effetto fino alle ore 24,00 del giorno della data di scadenza del periodo assicurativo in corso.

Data / /

La Società

Il Contraente

-----

-----

**-SEZIONE II**  
**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI**  
**COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI**  
**TECNICI**

Nel caso il dipendente dell'Assicurato fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 12 lettera b) viene interamente abrogata, e le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche si applicheranno:

**Sez. II Art. 1 – Definizione Addizionale**

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

**Sez. II Art. 2 – Clausola alternativa all'Art.1 "Oggetto dell'Assicurazione"**

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale di Dipendenti Tecnici eventualmente indicati nella scheda d'offerta per la quale l'Ente medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.

Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all'Assicurato, con conseguente tacitazione di ogni qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi degli altri soggetti elencati nella scheda d'offerta, fermo restando i termini e gli ambiti dell'operatività della garanzia di cui all'Appendice 1 per i Dipendenti della Contraente che aderiscono alla copertura assicurativa prevista nelle stessa Appendice.

**Sez. II Art. 3 – Esclusioni Addizionali**

La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- m) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- n) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- o) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- p) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;

- q) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

#### **Sez. II Art. 4 – Condizioni Speciali Aggiuntive**

- a) L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs 163/2006.
- c) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato nominati sulla scheda di Polizza in funzione di:
- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte della Società a rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
- d) L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità civile professionale del dipendente incaricato della progettazione di lavori, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti – nella forma prevista dal D.M. 123/2004 (Schema tipo 2.1) - per ogni contratto soggetto al D.lgs 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici (Ex Legge Merloni) - a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il Premio relativo è soggetto a pattuizione ed dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Data / /

La Società

Il Contraente

-----

-----

## **Disposizione finale**

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data / /

La Società

Il Contraente

-----

-----

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente - anche per conto di ciascun Assicurato - dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.

Art. 1.2 - Altre Assicurazioni

Art. 1.3 - Pagamento del Premio

Art. 1.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Art. 1.5 – Aggravamento del Rischio

Art. 1.6 - Diminuzione del Rischio

Art. 1.7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Art. 1.9 - Recesso in caso di Sinistro;

Art. 1.14– Clausola broker.

Sezione I – Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e la Responsabilità Amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione

Art 3 - Inizio e termine della garanzia

Art.12 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art.13 – Estensione Territoriale

Art.14 - Persone non considerate terzi

Art.15 - Cessazione del contratto

Art.17 – Gestione delle vertenze di sinistro - Spese Legali

Art. 18 – Regolazione e conguaglio del premio.

Sezione II – Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Art.3 - Esclusioni Aggiuntive all'Art. 12 sezione I Rischi esclusi dall'Assicurazione”

Art.4 - Condizioni Aggiuntive

Data / /

La Società

Il Contraente

-----

-----

**ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione  
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>1</b>	<b>CONTRAENTE</b>	<b>Università degli Studi di Teramo Viale Crucoli , 122 64100 Teramo C.F:92012890676</b>
----------	-------------------	--

<b>2</b>	<b>DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>Anni 5 Dal 30.06.2008 / 30.06.2013</b>
----------	----------------------------	---

<b>3</b>	<b>RISCHIO ASSICURATO</b>	
<b>3.1</b>	Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	

**4 CATEGORIE ASSICURATE**

Categoria A) Consiglieri di Amministrazione

Categoria B) Servizio protezione e prevenzione

Categoria C) Responsabili di procedimento (R.U.P.)

Categoria D) Direttori dei Lavori

<b>5 Numero soggetti assicurati</b>	
<b>Categoria</b>	<b>N° Assicurati</b>
Categoria A)	21 (ventuno)
Categoria B)	1 (uno)
Categoria C)	0 (zero)
Categoria D)	0 (zero)

<b>6</b>	<b>MASSIMALI ASSICURATI</b>
<b>Per tutte le Categorie</b>	<b>EURO 1.000.000,00 annuo pro-capite e per sinistro</b> <b>EURO 5.000.000,00 annuo in aggregato</b> <b>EURO 5.000.000,00 per corresponsabilità</b>

**7 Offerta: Ente Assicurato (Base per l'aggiudicazione dell'appalto)**

Premio annuo lordo categoria A) Euro .....

Premio annuo lordo categoria B) Euro .....

Premio annuo lordo pari a EURO .....

**8 Quota pro-capite annua lorda relativa alla garanzia "Colpa Grave".**  
**(Garanzia opzionale con costo a carico dei singoli assicurati)**

Categoria A) EURO .....

Categoria B) EURO .....

Categoria C) EURO .....

Categoria D) EURO .....

<b>9</b>	<b>FRANCHIGIE</b>	
<b>9.1</b>	<b>Franchigia fissa a carico dell'Ente per ogni sinistro</b>	<b>Euro 10.000,00=</b>
<b>9.2</b>	<b>Franchigia fissa per sinistro a carico del singolo soggetto Assicurato (garanzia colpa grave)</b>	<b>Euro 1.000,00=</b>

**10 ACCETTAZIONE**

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ....) n. .... del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

**11 AUTORIZZAZIONE**

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

<b>12</b>	<b>CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>
-----------	---

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data / /

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **Appendice 1 - ASSICURAZIONE DEI CASI DI COLPA GRAVE**

La presente appendice forma parte integrante della **polizza Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Università degli Studi di Teramo**

**Articolo A1 - Contraenza** - L'Assicurazione prestata con la presente Appendice è stipulata dal **Contraente** in nome e per conto delle **Persone Assicurate** (quali definite all'articolo A2 e identificate a termini degli articoli A6, A7.) Si applicano gli articoli 1891 e 1892 c.c.

**Articolo A2 - Persone Assicurate** - E' **Persona Assicurata** ogni soggetto indicato nell'allegato prospetto di offerta al punto 4 "Categorie Assicurate" i quali abbiano aderito alla Garanzia Colpa Grave compilando il modulo di adesione allegato

**Articolo A3 - Oggetto di questa assicurazione** - Verso pagamento del **Premio** convenuto, la Società si obbligano a tenere indenne la **Persona Assicurata** di ogni somma che essa sia tenuta a rimborsare al **Contraente** per **Danni** causati da fatto illecito dalla stessa commesso con colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato della Magistratura competente.

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza dei limiti di indennizzo previsti nell'allegato prospetto di offerta al punto 5.

**Articolo A4 - Vertenze - Spese legali** - Si applicano i disposti dell'articolo 17 Sezione I del presente capitolato. Tuttavia la Società può acconsentire a nominare anche legali e tecnici di fiducia della **Persona Assicurata**, su motivata richiesta di quest'ultima (e a condizione che non sussista conflitto di interesse con il **Contraente**). I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima, nei limiti stabiliti al precitato articolo 17.

**Articolo A5 - Franchigia** - La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari a € 1.000,00.

**Articolo A6 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio** - Il **Contraente** riscuote da ogni **Persona Assicurata** il **Premio** individuale.

Entro 60 giorni dall'inizio di ciascun periodo assicurativo, il **Contraente** dichiara alla Società il numero dei soggetti che hanno aderito a questa **Assicurazione**, categoria per categoria. Su questa base, la **Società** emette un'appendice che quantifica il **Premio** complessivo loro dovuto che il **Contraente** è tenuto a pagare nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 1.3 del presente capitolato.

**Articolo A7 - Adesioni ulteriori** - Ulteriori adesione nel corso di un periodo assicurativo possono effettuarsi con l'emissione di appendici su base mensile. In caso di adesione, la rispettiva **Assicurazione** ha effetto dalle ore 24,00 del primo giorno del mese di competenza e il **Premio** individuale è calcolato in dodicesimi del **Premio** annuale, da detta data di effetto fino alle ore 24,00 del giorno della data di scadenza del periodo assicurativo in corso.

Data / /

La Società

Il Contraente

-----

-----

**Modulo di adesione alla Garanzia “Colpa Grave” su Polizza Responsabilità  
Civile Patrimoniale dell’Università degli Studi di Teramo**

NOME

COGNOME

CARICA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

**DICHIARO**

di conoscere ed accettare tutte le condizioni generali e particolari di assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. dichiaro di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a me imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione.

Data

.....

L’Assicurato

.....

## **Appendice 2 – ASSICURAZIONE DEI CASI DI COLPA GRAVE**

### **La presente appendice forma parte integrante della polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Dirigenti, Amministratori e Dipendenti dell'Università degli Studi di Teramo**

Con la presente appendice, parte integrante della polizza n. ...., si precisa che in ottemperanza all'art. 3, comma 59 della L 24 dicembre 2007 n. 244 (cosiddetta Legge Finanziaria 2008) e a deroga di tutte le relative condizioni di polizza che disciplinano la garanzia nei confronti delle singole persone, la presente polizza non copre in alcun modo la responsabilità delle singole persone per fatto commesso con colpa grave e Responsabilità Amministrativa, Amministrativa Contabile.  
FERMO IL RESTO